

Cron. n. 879/2023
Sent. n. 50/2023 pubbl. il 07/11/2023
Rep. n. 81/2023 del 07/11/2023



liquidazione controllata
N. 24/2023

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 68 2023 Rg. avviato su domanda di
ANTONIO GIRALDI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Antonio Giraldi ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente, formalmente imprenditore individuale ad oggi non cancellato dal registro delle imprese, ha affittato la propria azienda alla soc. Nical srls



unipersonale (di cui oggi risulta dipendente). Costituisce orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale costituisca presunzione di cessazione della natura di imprenditore – da vincere con prova contraria – la stipula di un contratto di affitto d'azienda (*"Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa"* – cass. n. 7311/20). Nel caso di specie, in base a quanto relazionato dall'OCC e alla documentazione disponibile non emerge prova sicura che il ricorrente abbia continuato a svolgere attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 cc, organizzando cioè egli stesso un'attività economica e partecipando del rischio d'impresa. Unico suo introito lavorativo, infatti, risulta essere, oltre al canone, quello derivante dallo stipendio erogati dall'affittuario presso cui è assunto part time quale operaio. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che – non potendo essere considerata attività imprenditoriale il mero affitto d'azienda (vd. cass. n. 17397/15) - egli non possa dirsi assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore, inoltre, versa pacificamente in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 676 mila euro) ed il patrimonio liquidabile (poco sopra 100 mila euro), così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale



Sent. n. 50/2023 pubbl. il 07/11/2023
Rep. n. 81/2023 del 07/11/2023

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Antonio Giraldi nato a Fano il 17.01.1976 ed ivi residente alla via Monfalcone n. 48/F;
 - (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
 - (-) nomina quale liquidatore l'avv. Veronica Cirioni, già OCC;
 - (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 - (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
 - (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 - (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 11.10.2023

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente
Dott. Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso*
Pesaro, li -7 NOV 2023 *di registrazione*
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

